

REGOLAMENTO PER IL
SERVIZIO DI MENSA SOCIALE
COMUNE DI RIVIERA



Art. 1 Scopo.....	3
Art. 2 Destinatari, carattere obbligatorio	3
Art. 3 Iscrizione.....	3
Art. 4 Frequenza.....	3
Art. 5 Organizzazione	3
Art. 6 Giorni di servizio	4
Art. 7 Regimi alimentari particolari.....	4
Art. 8 Esclusione dal servizio.....	4
Art. 9 Tassa	4
Art. 10 Rimedi giuridici.....	4
Art. 11 Entrata in vigore.....	4

- Art. 1**
Scopo
- ¹ Il presente regolamento ha lo scopo di emanare le disposizioni relative al servizio di mensa sociale nel comune sancito dall'art. 1 cpv. 2^{bis} del Regolamento sui servizi scolastici.
- ² La mensa sociale è un servizio complementare ai servizi scolastici regolati dal Comune ed è destinato a garantire un supporto alle famiglie che, per motivi diversi, non possono garantire la presenza a casa di almeno un adulto durante la pausa di mezzogiorno. Esso è destinato anche alla socializzazione con valenza educativa.
- Art. 2**
Destinatari,
carattere
obbligatorio
- ¹ Il servizio di refezione è destinato agli allievi delle scuole comunali. È data facoltà al Municipio di decidere, in casi particolari, ulteriori destinatari del servizio.
- ² La precedenza sarà data agli allievi che intendono frequentare la mensa in modo regolare durante tutto l'anno scolastico. Per casi particolari la frequenza può essere concessa anche nel corso dell'anno scolastico e per periodi di breve durata.
- ³ Il Municipio definisce mediante ordinanza le sedi di mensa sociale e i comprensori beneficiari del servizio ed il numero massimo di iscritti in base alle capacità logistiche.
- Art. 3**
Iscrizione
- ¹ Possono iscriversi alla mensa tutti gli allievi delle scuole comunali residenti nel comprensorio di servizio o che fanno capo alle sedi scolastiche del comprensorio.
- ² La frequenza di allievi fuori comprensorio può essere autorizzata dal Municipio.
- ³ L'iscrizione deve avvenire entro il 15 agosto, mediante apposito modulo. Esigenze che nascessero durante l'anno scolastico dovranno essere annunciate con un preavviso di almeno 7 giorni, riservati casi particolari.
- ⁴ Modalità di iscrizione diverse rispetto al capoverso 3 potranno essere emesse dalla Direzione dell'istituto scolastico per singola sede.
- Art. 4**
Frequenza
- ¹ In caso di assenza la famiglia deve avvisare tempestivamente la Direzione dell'istituto scolastico. In caso di mancata tempestività sarà addebitato il costo del pasto.
- ² Interruzioni anche temporanee della frequenza devono essere concordate con la Direzione dell'istituto scolastico.
- ³ In caso di malattie infettive la frequenza non sarà permessa prima della riammissione alle lezioni scolastiche.
- Art. 5**
Organizzazione
- ¹ Gli allievi sono sorvegliati, durante la pausa del mezzogiorno, dalla fine delle lezioni del mattino sino all'inizio di quelle pomeridiane. Per nessuna ragione i bambini possono abbandonare gli spazi scolastici.
- ² Le modalità per la sorveglianza sono stabilite dal Municipio.

- Art. 6**
Giorni di servizio
- La mensa è disponibile tutti i giorni di apertura delle scuole secondo il calendario cantonale ad eccezione del mercoledì.
- Art. 7**
Regimi alimentari particolari
- Eventuali necessità mediche riguardanti il regime alimentare devono essere comunicate all'atto d'iscrizione e comprovate da un certificato medico. La decisione in merito sottostà all'insindacabile giudizio del Municipio.
- Art. 8**
Esclusione dal servizio
- In caso di assoluta difficoltà di adattamento alla vita di gruppo oppure a causa di un continuo mancato rispetto delle regole stabilite per uno svolgimento regolare dell'attività, l'utente può essere escluso dal servizio.
- Art. 9**
Tassa
- ¹ A parziale copertura dei costi, alle famiglie è richiesto un contributo finanziario per pasto da stabilire mediante ordinanza, tra un minimo di fr. 7.-- e un massimo di fr. 10.--.
² Il Municipio adotta, tramite procedura interna, la modalità di pagamento più opportuna e informa adeguatamente l'utenza.
³ I responsabili e il personale sorvegliante hanno diritto al pasto gratuito.
- Art. 10**
Rimedi giuridici
- Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento sono decise in via di reclamo da presentarsi entro 15 giorni al Municipio. Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli artt. 208 e seguenti Legge organica comunale.
- Art. 11**
Entrata in vigore
- Il regolamento entra in vigore alla data stabilita dal Municipio, dopo la ratifica da parte dell'Autorità superiore e abroga il regolamento vigente nel Comune di Iragna del 26 aprile 2010.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 239 del 12.3.2018.

Per il Municipio

Il Sindaco:
R. De Rosa

Il Segretario:
P. Laube

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 14.6.2018.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:
M. Caretti

Il Segretario:
P. Laube

Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione no. 180-RE-14763 del 5.9.2018